Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), in quanto diretta nei confronti della ricorrente, riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché domanda di annullamento o, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Kendrion NV è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 16 novembre 2011 — RKW e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen / Commissione

(cause riunite T-55/06 e T-66/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Limite massimo del 10% del fatturato — Attuazione — Legittimità — Proporzionalità — Parità di trattamento — Infrazione unica e continuata — Circostanze attenuanti — Ruolo esclusivamente passivo — Obbligo di motivazione — Imputabilità di un comportamento illecito»

1. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale conferito alla Commissione dall'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 — Violazione del principio di legalità delle pene — Insussistenza (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 19-20)*

2. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principio della parità di trattamento — Differenze tra imprese derivanti dall'applicazione dell'importo massimo — Ammissibilità (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 21, 24)*

3. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Ammende — Determinazione — Criteri — Inasprimento generale delle ammende — Ammissibilità — Presupposti — Obbligo di motivazione — Portata (Artt. 81, n. 1, CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 31-32)*

4. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell'impresa — Criteri di valutazione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 81-83, 86-87, 89)*

5. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cessazione dell'infrazione dopo l'intervento della Commissione — Margine di discrezionalità della Commissione (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punto 94)*

6. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell'ammenda in contropartita della cooperazione dell'impresa incriminata — Riduzione per non aver contestato i fatti — Presupposti (Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punti 101-102)*

7. *Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un'influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100 % — Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 111-116)*

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La RKW SE e la JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA sono condannate alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 16 novembre 2011 — Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics / Commissione

(causa T-59/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Infrazione unica e continuata — Ammende — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo — Proporzionalità — Parità di trattamento — Competenza estesa al merito»